

EDILIZIA ED URBANISTICA**Diniego del permesso di costruire**

TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. I - sentenza 10 luglio 2014, n. 1257 - Pres. Urbano, Est. Severini - Salandra (Avv. Fortunato) c. Comune di Laviano (Avv. Pagano) e Sorgenia s.p.a. ed altri (n.c.) - (accoglie) - (sulla legittimità o meno del diniego di rilascio del permesso di costruire perché l'istante ha omesso di produrre documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle distanze legali dagli aerogeneratori di un parco eolico confinante).

Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - In zona agricola - Per l'ampliamento di un fabbricato residenziale - Diniego - Riferimento al fatto che l'istante ha omesso di produrre documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle distanze legali dagli aerogeneratori dei parchi eolici confinanti - Illegittimità - Ragioni.

E' illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il diniego espresso da un Comune, in ordine ad una istanza tendente ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire (nella specie per la realizzazione, in zona agricola, dell'ampliamento di un fabbricato residenziale) che sia motivato con riferimento alla omessa produzione, da parte del richiedente l'atto di assenso edificatorio, di documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle distanze legali tra l'erigendo fabbricato e gli aerogeneratori dei parchi eolici confinanti. Infatti, dal combinato-disposto di cui al comma 3, art. 20, e comma 3, art. 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, si ricava che: a) nell'esame di una istanza di permesso di costruire, va valutata "la conformità del progetto alla normativa vigente"; b) l'eventuale diniego esplicito circa l'istanza in questione deve essere "motivato", id est deve spiegare compiutamente le ragioni, per le quali l'istanza non può essere accolta; sicché, applicando i principi contenuti nelle suddette norme, non deve essere l'istante a dimostrare che l'intervento progettato rispetta le distanze, ma deve essere il Comune ad esporre le ragioni per cui l'intervento viola le distanze stesse (1).

(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna è stata richiamata, a conforto, la decisione del T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, n. 2438 del 2009, nella cui parte motiva è dato, in particolare, leggere: "Al riguardo, giova rammentare che il provvedimento di diniego del permesso di costruire determina una contrazione del ius aedificandi e, quindi - pur essendo il risultato di un'attività vincolata, consistente nella verifica della conformità o meno dell'intervento edilizio proposto rispetto alla disciplina dettata dalla legge e dagli strumenti urbanistici - necessita di una completa e circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo, dovendosi consentire all'interessato di tutelarsi in sede giurisdizionale ovvero di superare, laddove possibile, le ragioni ostative addotte dall'amministrazione mediante una modifica del progetto originariamente elaborato" (v. anche T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, 26 settembre 2006, n. 4655, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/tarpugliale3_2006-09-26.htm 18 ottobre 2006, n. 4981; 10 settembre 2007, n. 3149; T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983; sez. VI, 12 marzo 2007, n. 1789).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniasa_2014-07-10.htm

Legislazione: _

